



Prefettura di Torino
Ufficio Territoriale del Governo



Prot. n. 002030/2022 – Area II

Torino, 7 aprile 2022

Ai Signori Sindaci e Commissari
dei Comuni della provincia
LORO SEDI

OGGETTO: "POPOLO UNICO" e altre casistiche – Autocertificazioni e dichiarazioni di esistenza in vita, riconversione e riappropriazione del nome e di tutti gli altri identificativi, espatrio o anche *affidavit* da parte di cittadini che ne chiedono la protocollazione e richiesta di copia conforme o autenticazione della firma.

A seguito di varie segnalazioni qui pervenute, questo Ufficio ha sottoposto all'Avvocatura dello Stato di Torino la problematica inerente alle modalità di trattazione delle dichiarazioni indicate in oggetto nonché dell'eventuale richiesta di relativa legalizzazione o apostille.

Al riguardo, si riportano qui di seguito le conclusioni testuali di cui al parere articolato espresso dalla predetta Avvocatura:

"....., ad avviso della Scrivente pare corretto ritenere che le autodichiarazioni in questione non rientrino nell'ambito degli atti per i quali il D.P.R. n. 445/2000 prevede l'autentica amministrativa di firma, e che, anche qualora recanti la predetta autentica, non risultino suscettibili di legalizzazione o apostille, non rientrando tra la documentazione che puo' essere richiesta nell'ambito di un procedimento amministrativo davanti ad un'autorità estera.

Ciò posto, si deve in ogni caso rilevare che le autodichiarazioni in questione, anche ove autenticate e legalizzate o apostillate (procedimenti nei quali, come si è detto, non viene effettuato un controllo sul contenuto dell'atto, ma solo sulla provenienza della firma da parte del sottoscrittore e sulla legale qualità del pubblico ufficiale rogante o autenticante) sono da considerarsi atti unilaterali nulli per contrarietà a norme imperative e all'ordine pubblico, e come tali improduttivi di effetti.

Al riguardo si fa presente che in un contenzioso nel quale è stata opposta da parte ricorrente un'autodichiarazione del tipo di quelle in questione al fine di andare esente dalla sanzione comminata dall'Amministrazione, il Tribunale, in accoglimento delle difese e delle domande della Scrivente, ha rigettato l'appello proposto da controparte, condannandola altresì al pagamento di una somma a titolo di responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c.



Prefettura di Torino
Ufficio Territoriale del Governo

Quanto sopra porta conseguentemente a ritenere legittimo anche il rifiuto di protocollazione in relazione alla condotta da tenersi in ipotesi di richiesta di accesso agli atti già depositati."

Tanto premesso, sulle predette indicazioni le SS.LL. sono pregate di richiamare l'attenzione dei rispettivi dipendenti degli Uffici Anagrafe.

IL PREFETTO
(Ruberto)

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Ruberto', written over the printed name.

Handwritten initials in black ink, possibly 'R' and 'K', located at the bottom left of the page.